

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 28 giugno 2018

Deliberazione n. 2018/16/217

**Oggetto: Nota FICEI protocollo 2870 del 25 giugno 2018. Art. 5 c. 9 del DL N. 95/2012
come modificato dall'art. 6 del dl. 90/2014, convertito in legge 114/2014.**

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di giugno alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Si allontanano il Presidente ed il Componente Sig. Gerardo Adiglietti.

Assume la presidenza dell'assemblea, il Sig. Giuseppe Biagio Iorio che riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, l'ing. Antonio PIZZA



IL COMITATO DIRETTIVO

Ricordato

- che in seguito a specifica nota, il Direttore Generale f.f. pro tempore aveva adottato, a titolo cautelativo, provvedimento di sospensione della indennità di carica nei confronti dei Sigg. Vincenzo Sirignano e Gerardo Adiglietti;
- che, ad oggi, il pagamento delle indennità di carica di cui sopra risulta sospeso;
- che con nota in data 3 febbraio 2017, assunta al protocollo consortile al n. 523 dell'8 febbraio 2017, la Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio, chiedeva al Consorzio di relazionare sulla questione su emarginata;
- che con nota n. 623 del 13 febbraio 2017 e successive note n. 1101 e 381 del 13 marzo 2017 e 25 gennaio 2018, il Consorzio trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei Conti, la documentazione agli atti dell'Ente;

Vista la nota protocollo consortile n. 2870 del 25 giugno 2018 con la quale la FICEI, anche in riferimento a quanto sostenuto dalla Giunta Regionale del Friuli su conforme opinione dalla propria Avvocatura, ha sostenuto ancora una volta, che i Consorzi ASI non soggiacciono ai divieti di cui all'art. 5, comma 9, del dl. N. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014 convertito in legge 114/2014;

Ritenuto opportuno trasmettere anche detta nota alla Procura regionale della Corte dei Conti;

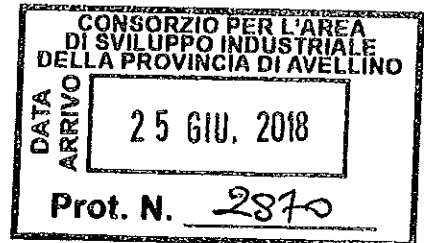
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e fare propria la nota protocollo consortile n. 2870 del 25 giugno 2018 che si allega alla presente, con la quale la FICEI, anche in riferimento a quanto sostenuto dalla Giunta Regionale del Friuli su conforme opinione dalla propria Avvocatura, ha sostenuto ancora una volta, che i Consorzi ASI non soggiacciono ai divieti di cui all'art. 5, comma 9, del dl. N. 95/2012 come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014 convertito in legge 114/2014..
- 2) Di trasmettere detta nota alla Procura Regionale della Corte dei Conti ad integrazione della documentazione già a suo tempo inviata ed innanzi richiamata.

F.I.C.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
(Ente pubblico economico, riconosciuto dall'art. 5 legge n. 111 del 30.05.1978)



Roma, 22 giugno 2018
prot. 72

Ai Signori Presidenti
dei Consorzi Industriali
Loro Sedi

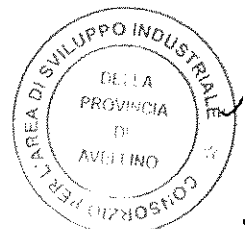
Oggetto: Art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Come noto, l' art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha introdotto nell'ordinamento un limite per la Pubblica Amministrazione in materia di conferimento di incarichi a persone in quiescenza.

In particolare la norma citata così dispone: *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito".*

La Ficei, sul punto, ha preso posizione per evidenziare la non assoggettabilità dei consorzi industriali alla norma in parola ed, in particolare, ha prodotto:

- ✓ un primo parere / interpello al ministero della Funzione Pubblica nel settembre 2015;





FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
TEL. 06/679.57.72 - FAX 06/679.83.79 - COD. FISC. 80.20.60.10.581
E-mail: informazioni@ficei.it Sito Internet: www.ficei.it

- ✓ un parere reso dall'avv. Marco Giardetti del 19 dicembre 2017 su richiesta dei consorzi industriali friulani;
- ✓ un secondo parere/interpello al Ministero della Funzione Pubblica.

In tale contesto, segnaliamo l'importante ed autorevole riconoscimento della posizione Ficei avuto dalla Giunta Regionale del Friuli che, su conforme opinione della propria Avvocatura, ha fatto proprie le valutazioni dell'avv. Giardetti e, per l'effetto, ha escluso i consorzi all'assoggettabilità alla norma in esame.

Ciò in quanto i Consorzi di Sviluppo Industriale non appaiono rientrare nel novero delle **Pubbliche Amministrazioni** previste dalla norma sopra citata giacché la loro peculiare natura e funzione ne fa una figura ibrida nel panorama normativo italiano, tale da non poter esser ricondotta all'ipotesi prevista dalla norma.

Basti pensare ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, per i quali è intervenuta una recentissima pronuncia della Cassazione, secondo la quale *"La natura di ente pubblico economico del consorzio per le aree di sviluppo industriale implica che il rapporto di lavoro con i dipendenti sia improntato alle regole privatistiche, sicché è preclusa a tale ente la revoca unilaterale, in sede di autotutela, di un atto che abbia inciso nella sfera giuridica patrimoniale del dipendente e di cui questi abbia chiesto l'attuazione"* (Cass. Civ. n. 21990/2016).

Appare perciò possibile sintetizzare, con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, che: *"a questi rapporti di lavoro non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001", [...] perché "stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum"* (Cass. civ. sez. lav., 31 ottobre 2016, n. 21990).

Ciò peraltro è confermato anche dall'INPS che in alcune Circolari sul punto ha stabilito come ai fini pensionistici siano da considerarsi lavoratori pubblici coloro che rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001.

Peraltro i Consorzi di Sviluppo Industriale non rientrano nell'ambito delle "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 33 Legge n. 196/2009.

A definitiva dimostrazione di come i Consorzi di Sviluppo Industriale non soggiacciono ai divieti di cui all' art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
- Dott. Andrea Ferroni -